



**Comune di San Salvatore di
Fitalia
Città Metropolitana di Messina**

Deliberazione della Giunta Comunale

N° 28 del Reg.

Data 26/02/2024

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati presso la Sicula Trasporti S.P.A.

L'anno duemilaventiquattro il giorno 26 del mese di FEBBRAIO alle ore 18:39 e seguenti, nella sala delle adunanze del Comune, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunita la Giunta Comunale.

All'Appello risultano:

**PIZZOLANTE GIUSEPPE
CANGEMI GIUSEPPE
FRANCHINA RITA MARIA
CANCIGLIA ALESSANDRO
PETTIGNANO ROSSELLA**

**SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE**

Presente	Assente
X	
X	
	X
X	
	X

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco Briguglio, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sindaco Giuseppe Pizzolante assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati presso la Sicula Trasporti S.P.A.

PREMESSO CHE:

- in relazione alla comunicazione da parte della SRR Messina Provincia della sospensione del servizio di trattamento dei rifiuti EER 20.03.01 presso la Trapani Servizi S.p.A.;
- successivamente la stessa SRR Messina Provincia con nota prot. 280 del 22 febbraio 2024 comunicava che la Sicula Trasporti S.P.A. autorizzava il conferimento dei rifiuti indifferenziati EER 20.03.01 ai 27 Comuni soci della SRR;
- con nota prot. 290 del 23 .02.2024 la SRR Messina Provincia notificava ai Comuni interessati il D.D.G. n. 244 del 23 febbraio 2024 con il quale si autorizzava al conferimento presso l'impianto gestito dalla Sicula Trasporti S.p.A. ;
- la Sicula Trasporti S.p.A., svolge l'attività di trattamento e smaltimento definitivo dei rifiuti solidi urbani ed è regolarmente iscritta all'albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti – sezione Regione Sicilia (Artt. 1 e 2 D.M. 406/98);
- con Decreto regionale n. 248 del 26.03.2009, è autorizzata al trattamento dei rifiuti solidi urbani presso l'impianto sito in Catania, con sede legale in via Antonino Longo n. 34;
- il conferimento è autorizzato da febbraio 2024 al 30.06.2024, e comunque per la durata dell'Autorizzazione rilasciata da parte dei competenti Enti Regionali.
- Con nota prot. 280 del 22 febbraio 2024 è stato trasmesso schema di convenzione per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi da stipulare tra il Comune di San Salvatore di Fitalia e la Sicula trasporti s.r.l., con sede in Catania, per essere approvato;
- la tariffa di conferimento, attualmente fissata in convenzione ad €/ton 320 è suscettibile di variazione;

DATO ATTO CHE :

- con deliberazione di Giunta Comunale n.191 del 11.12.2023 è stata impegnata la somma occorrente per il servizio di spazzamento, raccolta trasporto e conferimento rr.ss.uu. compreso il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti di cui sopra;
- con determinazione del settore tecnico n. 298/708 Gen. del 22.12.2023 è stata impegnata la somma di € 7.900,00 dal 01.01.2024 al 30.06.2024 per il servizio svolto dalla Trapani Servizi S.p.A. di c/da Belvedere fino al mese di Febbraio 2024, al capitolo 109503011 imp. 11/2023 del bilancio 2023/2025 annualità 2024;
- la spesa presunta da liquidare alla Sicula Trasporti per l'anno 2024 si può quantificare in €. **5.343,35** fino al mese di Giugno 2024;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL, il decreto del Ministro dell'interno del 22 dicembre 2023 ha differito al 15 marzo 2024 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024-2026 ai sensi dell'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 (TUEL);
- ai sensi dell'art. 163, comma 3, dello stesso Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino al termine di cui sopra;
- nel corso dell'esercizio provvisorio, in base a quanto disciplinato nel citato allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011 integrato e modificato dal D.lgs. 126/2014, relativo al principio contabile applicato della contabilità finanziaria, non è consentito il ricorso all'indebitamento ed è possibile impegnare mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli

CONVENZIONE
PER IL TRATTAMENTO E SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI

L'anno duemilaventiquattro, il giorno del mese di febbraio, tra i sottoscritti:

- SICULA TRASPORTI S.p.a., con sede in Catania, Via Antonino Longo n. 34, P. IVA n. 00805460870, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Salvatore Virgillito, nato a Paternò il 12/01/1965 C.F. VRGSVT65A12G371G, qui di seguito denominata "Gestore",

E

_____di seguito semplicemente Comune

Premesso che

- la Sicula Trasporti S.p.a., svolge l'attività, tra le altre, di trattamento e smaltimento definitivo dei rifiuti solidi urbani ed è regolarmente iscritta all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti – Sezione Regionale Sicilia (Artt. 1 e 2 D.M. 406/98);
- con Decreto Regionale n. 248 del 26.03.2009, è autorizzata al trattamento dei rifiuti solidi urbani presso l'impianto sito in Catania, C.da Coda Volpe;
- con D.R.S. 1004/2009 il Gestore è autorizzato inoltre al trattamento - attraverso biostabilizzazione - della matrice organica del RSU;
- con Decreto dell'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Sicilia n. 258 del 18.04.2011 è stata approvata la tariffa da applicare al servizio di pretrattamento del rifiuto;
- il Comune è stato autorizzato, con D.D.S. 689 del 23.06.2020 dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, a conferire i rifiuti prodotti nel Comune e ciò a far data dal 23.06.2020 e continuativamente fino a successive eventuali modifiche;
- la discarica per rifiuti solidi urbani non pericolosi sita a Lentini in Contrada Grotte S. Giorgio è esaurita avendo raggiunto la sua massima capienza, sicché è stato e sarà necessario reperire altri siti (regionali, nazionali ed esteri) ove conferire i rifiuti trattati presso l'impianto di TMB anzidetto, con inevitabile aumento delle tariffe - quale diretta conseguenza della tariffa di smaltimento applicata dalle discariche, dagli impianti di recupero, dei relativi oneri di trasporto nonché delle spese di gestione di Sicula Trasporti S.p.A.
- l'intendimento delle parti, ciascuna secondo le rispettive competenze, è quello di assicurare, con la sottoscrizione del presente contratto, il servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti raccolti nel comprensorio del Comune, in conformità alla sua natura e nel rispetto dei provvedimenti nel tempo emessi dalle competenti autorità amministrative.

Tutto ciò premesso, le parti, per come sopra rappresentate

Stipulano e Convengono quanto segue

Art. 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente scrittura.

Art. 2 - Oggetto

Con la sottoscrizione della presente scrittura, il Comune assume l'obbligo di conferire i rifiuti solidi urbani, non pericolosi, raccolti nelle aree di propria competenza, presso

l'impianto di trattamento e di biostabilizzazione della parte organica ubicati in Catania, C.da Coda Volpe. La Sicula Trasporti provvederà al successivo conferimento dei decadenti presso le discariche per rifiuti non pericolosi e/o impianti di recupero che si rinverranno sia in ambito regionale, che nazionale e/o estero. Il conferimento è autorizzato da **febbraio 2024 al 30.06.2024**, e comunque per la durata dell'Autorizzazione rilasciata da parte dei competenti Enti Regionali.

Art. 3 - Conferimento

Il Comune, anche per il tramite dei soggetti affidatari del servizio di gestione della raccolta, si obbliga a conferire, presso l'impianto di trattamento, solamente rifiuti solidi urbani non pericolosi (tipologie codici CER rientranti tra le categorie 200301) provenienti dalla regolare attività di raccolta, spazzamento e servizi complementari, così come individuati alle voci a) e b), comma 1 dell'art. 6 D.M. del 03/08/2005, come novellato dal D.M. del 27 settembre 2010, dal D.M. del 24/06/2015 e successive modifiche ed integrazioni. È in ogni caso vietato il conferimento di rifiuti pericolosi all'Impianto. Eventuali conferimenti di rifiuti rientranti nelle categorie 19 dei Codici CER dovranno essere preventivamente autorizzati.

Il Comune sarà responsabile della qualità dei rifiuti conferiti e sarà tenuto a rispondere degli eventuali danni che questi potranno arrecare a persone e/o cose nonché tenuto al pagamento delle penali siccome appresso specificato.

Art. 4 – Diritti/Obblighi del Gestore

Il gestore si impegna, previa verifica di conformità dei rifiuti in ingresso, a trattare e smaltire i rifiuti suddetti in osservanza delle vigenti prescrizioni di legge e regolamenti e dai provvedimenti amministrativi emessi dalle competenti autorità.

In fase di accettazione dei rifiuti, il Gestore, dopo aver proceduto al controllo della documentazione di accompagnamento dei rifiuti ed alla verifica della conformità delle caratteristiche degli stessi indicate nel formulario di identificazione, effettuerà una ispezione visiva di ogni carico di rifiuti conferiti nel TMB prima e dopo lo scarico, al fine di accertare la presenza di materiali non conformi e/o non trattabili, fra i quali si evidenziano come esempio, non esaustivo, copertoni, materassi, percentuale di frazione organica superiore al 30%, ingombranti ed altro. Qualora, dalla verifica in loco, il rifiuto dovesse risultare in parte non conforme, si annoterà tale non conformità nel formulario di trasporto e verrà redatto un "Verbale di conformità parziale". Se invece dalla medesima verifica dovesse risultare in toto non conforme il carico sarà respinto, annotandolo su formulario e su specifico "verbale di non conformità".

Nella ipotesi di conferimento di rifiuti non conformi, il Comune sarà considerato responsabile e troveranno applicazione le disposizioni contenute al successivo art. 10 - Penali.

Il gestore, inoltre, potrà effettuare proprie verifiche a campione e senza preavviso, con facoltà di sospendere il conferimento in attesa della presenza di un rappresentante delegato del Comune o del soggetto affidatario del servizio di raccolta, il quale potrà presenziare alle suddette operazioni di verifica. Trascorse tre ore dal momento in cui il gestore avrà comunicato la propria volontà di procedere a tale accertamento, il gestore sarà autorizzato a dar corso alla verifica qualora nessun rappresentante della società utilizzatrice sia presente all'accertamento.

L'eventuale irregolarità riscontrata in fase di controllo, previa comunicazione al Comune, agli organi istituzionali territorialmente competenti (regione e provincia) nonché, per

conoscenza, all'ARPA, autorizzerà il gestore a non accettare i rifiuti in impianto e a sospendere in conferimento per tempi variabili a seconda della gravità delle irregolarità riscontrate, comunque addebitando al *Comune* tutte le spese analitiche sostenute e le maggiori spese per lo smaltimento. Nell'ipotesi di irregolarità si annoterà tale non conformità nel formulario di trasporto e verrà redatto un "Verbale di conformità parziale" ovvero un "verbale di non conformità", siccome già sopra detto, con le dette conseguenze.

Art. 5 Modalità di conferimento

I rifiuti, per come individuati all'Art. 3 del presente, devono essere conferiti in impianto, a cura e spese del Comune, con automezzi idonei ed in rispetto delle normative vigenti per il trasporto dei rifiuti contenute nel d. lgs n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, in ogni caso saranno ammessi i soli automezzi delle imprese in possesso di valida iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, mentre non saranno ammessi automezzi sprovvisti di regolare FIR.

I conferimenti sono ammessi esclusivamente durante gli orari di apertura specificati al successivo art. 7 e in presenza del personale addetto del Gestore, che provvederà a regolare l'accesso dei mezzi ed a controllare le operazioni di scarico. I mezzi all'interno dell'impianto dovranno procedere a passo d'uomo e seguire tutte le indicazioni e regolamentazioni della segnaletica orizzontale e verticale così come dei regolamenti o delle procedure interne aziendali.

Il *Comune* si impegna a fare in modo che i veicoli utilizzati dal trasportatore – in tutte le condizioni di lavoro, siano esse operative (scarico dei rifiuti) o di trasferimento (trasporto stradale) – garantiscano la tenuta dei liquami derivanti dalla compattazione dei rifiuti, nonché il rispetto delle condizioni di sicurezza e il contenimento del rumore e delle emanazioni inquinanti entro i limiti di legge, sollevando il *Gestore* da ogni responsabilità al riguardo.

Il Comune, anche per il tramite dei soggetti affidatari del servizio di gestione della raccolta, dovrà inviare al Gestore, prima dell'inizio delle operazioni di trattamento, un elenco datato e sottoscritto degli automezzi che intende utilizzare per i conferimenti con l'indicazione delle caratteristiche di identificazione (trasportatore, tipo di mezzo e targa) e copia conforme all'originale delle prescritte autorizzazioni. Oltre a tali documenti, il Comune, anche per il tramite dei soggetti affidatari del servizio di gestione della raccolta si impegna, qualora ne fosse fatta richiesta, a consegnare analisi dettagliate sul rifiuto da conferire.

Eventuali variazioni dovranno tempestivamente essere comunicate per iscritto al Gestore.

Il Comune dovrà indicare il nominativo del Responsabile del Conferimento, con compiti di referente del Gestore per le attività di organizzazione dei conferimenti presso l'impianto e di tutte le attività connesse.

Per ogni carico, dovrà essere compilato e sottoscritto dal responsabile o da un delegato, dotato di idonei poteri, del Comune o del soggetto affidatario del servizio di gestione della raccolta, un apposito formulario di trasporto, indicante tutti i dati previsti dalla legislazione vigente.

Art. 6 - Manleva

Il Comune si impegna sin d'ora a mantenere indenne il Gestore in caso di danni a persone e/o a cose di proprietà del Comune stesso e/o dei suoi incaricati e/o terzi derivanti dal permanere degli automezzi nell'area dell'Impianto. All'uopo, il Comune si obbliga a verificare che il personale ed i mezzi delle ditte da esso incaricate siano costantemente

coperti da adeguate polizze assicurative, idonee a coprire i danni cagionati a terzi, anche in luogo privato, ivi incluso il *Gestore*.

Nell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti dal presente Contratto, le Parti si impegnano a rispettare, ciascuno secondo le rispettive competenze, la normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori, in virtù di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii, e da ogni altra normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. A tal proposito si precisa che è esclusivo onere del Comune verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa o del relativo personale che svolgerà per suo conto il servizio di trasporto dei rifiuti conferiti nell'Impianto; che in egual maniera è onere del Comune informare tale impresa circa le modalità di conferimento e/o dei relativi Regolamenti o procedure del Gestore.

Art. 7 – Orari di conferimento

Il conferimento dei rifiuti dovrà essere effettuato, a cura e spese del Comune, anche per il tramite dei soggetti affidatari del servizio di gestione della raccolta, con maggiorazione tariffaria per il conferimento nei giorni festivi (ivi non comprendendosi le domeniche), siccome stabilito all'art. 9 della presente convenzione.

Gli orari di accesso all'impianto di trattamento sono i seguenti:

- Per i giorni Feriali dalle ore 6.00 alle ore 11.15 e dalle 13.00 alle 16.00
- Per i giorni Festivi dalle ore 6.00 alle ore 10.00

È espressamente escluso il conferimento dei rifiuti durante gli orari notturni e di domenica.

Eventuali accessi fuori orario e di domenica dovranno essere preventivamente autorizzati dal Gestore, che ciò discrezionalmente valuterà in funzione delle proprie esigenze organizzative. In tale ipotesi si applicherà la maggiorazione per le festività.

In caso di più festività consecutive, l'impianto sarà aperto a giorni alterni, comunicati anticipatamente a mezzo fax e/o pec dal Gestore.

Per motivi di sicurezza o specifiche esigenze operative resta in ogni caso facoltà del Gestore, previa comunicazione preventiva a mezzo fax e/o pec al Comune, di modificare o limitare gli orari previsti per il conferimento.

Art. 8 – Proprietà dei rifiuti conferiti

I rifiuti conferiti sono considerati *res derelicta* e passano in proprietà dell'impianto di trattamento nel momento stesso in cui vengono accettati, con la presa in possesso degli stessi ai sensi dell'art. 923 c.c. Il gestore, pertanto, non è tenuto a consentire la ricerca di oggetti smarriti tra rifiuti.

Art. 9 - Tariffa

La Tariffa, in considerazione della necessità di conferire i rifiuti presso le altre discariche e/o impianti di recupero presenti sul territorio regionale e/o nazionale e/o estero, sarà di

€ 320,00, oltre IVA ,per ogni tonnellata di rifiuto conferita cod EER 20 03 01, determinata applicando il seguente calcolo:

- Tariffa TMB +
- Costo di smaltimento ottenuto moltiplicando:
 - quantità di rifiuti conferiti dal singolo comune, ridotti dopo il trattamento meccanico biologico,

- prezzo di smaltimento derivante dalla media ponderata ottenuta dal prodotto degli effettivi conferimenti effettuati presso ogni discarica, per il relativo costo +
- Rivalsa Tributo speciale nella misura di legge per tempo prevista e salvo conguaglio conseguente ad eventuali accertamenti dell'Autorità Competente +
- Spese trasporto +
- Spese fisse e percentuale di ricavo del Gestore
- Il tutto oltre IVA

Il tutto per i giorni feriali

Per i giorni festivi è prevista una maggiorazione del 40% della tariffa applicata.

Si precisa che la suddetta tariffa potrà comunque subire variazioni in aumento o in diminuzione in dipendenza delle località ove potranno essere smaltiti i rifiuti trattati presso il TMB, della quantità di rifiuti da smaltire e delle tariffe che applicheranno gli impianti a Sicula Trasporti. L'amministrazione comunale sottoscrivente ciò accetta.

L'Amministrazione comunale è obbligata ad adottare le necessarie determinazioni, dotate di relativi pareri di regolarità contabile ed attestazioni di copertura finanziaria, di assunzione preventiva dell'impegno di spesa per le somme necessarie a coprire i costi derivanti dalla presente convenzione.

L'Amministrazione è obbligata ad adottare ciascun provvedimento di impegno di spesa almeno 30 giorni prima della scadenza del precedente impegno di spesa.

In difetto dell'adozione dell'atto di impegno di spesa nei termini sopra indicati, il Gestore ha la facoltà di sospendere, senza preavviso, la presente convenzione, cessando le relative attività di trattamento e smaltimento.

Art. 10 – Penali

Nell'ipotesi di cui al precedente art. 4, e per i primi cinque “*Verbali di conformità parziali*” ovvero “*Verbali di non conformità*” sottoscritti nel medesimo mese solare, il Gestore si limiterà a ribaltare al Comune i costi sostenuti per lo smaltimento effettuato presso altri impianti all'uopo autorizzati, ed applicherà una penale, per concorso spese nelle attività necessarie alla gestione della non conformità (totale o parziale), pari ad € 100,00 (*eurocento/00*) per ogni singolo “*Verbale di conformità parziale o di non conformità*”, che il Comune si impegna ad pagare secondo quanto stabilito al presente articolo.

Dal sesto “*Verbale di conformità parziale*” ovvero “*Verbale di non conformità*” sottoscritto nel medesimo mese solare, il Gestore oltre a ribaltare al Comune i costi sostenuti per lo smaltimento effettuato presso altri impianti all'uopo autorizzati e ad applicare una penale pari ad € 100,00 (*eurocento/00*) per ogni singolo “*Verbale di conformità parziale o di non conformità*”, respingerà il carico. Sarà data notifica delle ripetute conformità parziali ovvero non conformità agli organi di controllo e i conferimenti saranno sospesi finché non perverrà dal Comune una relazione dettagliata sulle attività poste in essere per la soluzione delle criticità. Diversamente, il Gestore avrà la facoltà di risolvere il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.. A tal fine, le Parti convengono che l'inadempimento da parte del Comune, come indicato al presente comma, sarà da considerare in ogni caso di notevole importanza.

Il corrispettivo dovuto in virtù di quanto previsto nei commi che precedono sarà fatturato dal Gestore al Comune, e dovrà essere pagato entro i termini stabiliti nei successivi articoli.

A maggior chiarimento di quanto sopra pattuito, le Parti convengono espressamente che, ai fini delle penali previste dal presente articolo, il conteggio dei “*Verbali di conformità parziale*” ovvero “*Verbali di non conformità*” verrà azzerato al termine di ogni mese solare.

Art. 11 - Pagamenti

La quantità di rifiuti cui fare riferimento ai fini del pagamento del servizio è quella risultante dalla bindella di pesatura.

Eventuali contestazioni circa l'importo fatturato dovranno pervenire al gestore nel termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della fattura, corredate da specifici e motivati rilievi. Trascorso il suddetto termine, gli importi fatturati si intenderanno definitivamente accettati dalla società utilizzatrice.

Le somme dovute dovranno essere corrisposte dal Comune entro 30 giorni dall'emissione fattura.

Il mancato rispetto del termine di pagamento di cui sopra comporterà l'applicazione automatica degli interessi di mora ex D. Lgs. 231/02, calcolati sull'importo lordo della fattura non pagata e la facoltà di sospensione del servizio da parte del gestore costituendo il mancato pagamento grave inadempimento ed il termine essenziale nell'interesse del Gestore, nonché, previa diffida ad adempiere con termine di 15gg., di risolvere il contratto. Ai fini della valutazione della decisione di sospendere il servizio o risolvere il Contratto ai sensi del presente comma, il Gestore potrà – se del caso – considerare l'esistenza di pregressi inadempimenti del Comune. In ogni caso, la condotta tenuta dal Gestore nei confronti di altri Comuni diversi dal sottoscrittore del presente Contratto non vincola in alcun modo il Gestore.

Art. 12 – Cessazione delle attività.

È patto espresso tra le parti che, qualora si verifichi la cessazione dell'attività di smaltimento a seguito di chiusura dell'impianto di trattamento o di provvedimento della competente Autorità, o gli altri suindicati Gestori dovessero revocare la propria disponibilità al conferimento presso le proprie discariche e/o dovessero risolvere il contratto per qualsivoglia motivo, il presente accordo dovrà intendersi risolto ipso iure, senza che il Comune potrà richiedere alcun tipo di indennizzo/risarcimento a qualunque titolo, per detta risoluzione.

Nel caso in cui, durante la vigenza della presente scrittura, dovessero verificarsi le circostanze infra citate, il gestore si obbliga a dare comunicazione al Comune, tramite invio di raccomandata con avviso di ricevimento o p.e.c.

Il Gestore, inoltre, si riserva il diritto di risolvere il contratto laddove dovesse ridurre, per non avere individuato siti ove smaltire i rifiuti trattati presso il TMB, i quantitativi di rifiuti in ingresso presso il proprio impianto di trattamento.

Art. 13 – Sospensione delle attività

Il gestore si riserva, altresì, la facoltà di sospendere, in qualsiasi momento e senza preavviso, l'efficacia della presente scrittura, qualora ciò si rendesse necessario a seguito di provvedimenti degli organi preposti ovvero ai fini della tutela ambientale e/o per motivazione di carattere igienico-sanitario e/o esigenze tecniche o economiche ovvero in ipotesi di disposta sospensione del conferimento presso le suindicate discariche o a suo insindacabile giudizio, in casi di estrema gravità ed urgenza, con esclusione di ogni diritto al risarcimento del danno eventualmente subito dal Comune.

Art. 14 – Risoluzione di diritto.

L'inadempimento da parte del Comune degli obblighi di cui agli artt. 3, 5, 6, 8, 9 e 11 costituisce motivo di risoluzione di diritto della presente convenzione ex art. 1456 c.c., previa dichiarazione da parte del Gestore di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, ai sensi del comma 2 dell'art. 1456 c.c.

Art. 15 - Rinvio

Per quanto non contemplato nella presente scrittura, vale quanto previsto dal d.lgs. 22/1997, dal d.lgs. 36/2003, dal D.M. del 03/08/2005 e dal d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in materia di rifiuti e dalle norme igienico sanitarie emanate dalla UE, dallo Stato Italiano e dalla Regione Siciliana, disposizioni tutte che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.

Art. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. per come novellato dal D. Lgs. n. 101/2018 nonché del Regolamento UE 679/2016, in materia di protezione dei dati personali, il *Comune* è tenuto a trattare con la massima riservatezza i dati personali dei quali dovesse venire a conoscenza, in relazione alle attività oggetto del contratto e a non divulgare, cedere né comunicare in alcun modo, in tutto od in parte, i suddetti dati a terzi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. per come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018 del Regolamento UE 679/2016, le parti si danno inoltre reciprocamente atto che i dati personali, alle stesse riferibili, sono necessariamente oggetto di trattamento, anche con strumenti elettronici, finalizzato esclusivamente all'esecuzione del contratto e all'adempimento di eventuali richieste delle competenti autorità.

Art. 17 – INFORMATIVA ANTIMAFIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi dal 52 al 57, della Legge n.190/2012 e del D.P.C.M. del 18 aprile 2013, le Parti danno atto che il Gestore è iscritto alla c.d. White List e che comunque sta operando in virtù della previsione del Decreto antimafia essendo la società sottoposta a sequestro penale da parte del Tribunale di Catania.

Art. 18 – MODELLO EX D. LGS. 231/2001

Il *Comune* dichiara di conoscere il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/01 della Sicula Trasporti S.p.A. la cui Parte Generale, la Parte Speciale e il Codice di Condotta sono rinvenibili sul sito.

Art. 19– Registrazione

La presente scrittura, soggetta ad IVA, sarà registrata ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/1986 in caso d'uso e la relativa imposta sarà a carico della parte inadempiente. In ogni caso, i bolli sono a carico della società utilizzatrice.

Art. 20 – Foro e comunicazioni

Per qualunque controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente contratto il Foro competente, in via esclusiva, è quello di Catania.
Tutte le comunicazioni tra le parti riguardanti la presente scrittura dovranno essere fatte presso le rispettive sedi sopra indicate ovvero via pec.

Ogni eventuale modifica alle condizioni convenute nella presente scrittura dovrà necessariamente essere stipulata e provata in forma scritta.

Art. 21 – allegati

Costituiscono allegato al presente da fare pervenire sottoscritti inderogabilmente contestualmente alla presente convenzione:

ALLEGATO A) - PROCEDURA SICUREZZA MODALITA' DI CONFERIMENTO

ALLEGATO B) - INFORMATIVA RISCHI AZIENDALI

ALLEGATO C) – **DELIBERA CC APPROVAZIONE SERVIZIO E SPESA CON PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

COMUNE

SICULA TRASPORTI S.P.A.

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 le parti espressamente approvano le clausole di cui agli articoli: Art. 3 – Conferimento; Art. 5 Modalità di conferimento; Art. 6 – Manleva; Art. 7 – Orari di conferimento; Art. 9 – Tariffa - Modifica; Art. 10 – Penali; Art. 11 – Pagamenti; Art. 12 – Cessazione delle attività; Art. 13 – Sospensione delle attività; Art. 14 – Risoluzione di diritto.

COMUNE

SICULA TRASPORTI S.P.A.

esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce "di cui fondo pluriennale vincolato)", con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

CONSIDERATO che trattasi di spesa non frazionabile, in quanto il servizio riveste carattere d'urgenza al fine di evitare problemi di carattere igienico - sanitario;

RITENUTO quindi necessario approvare lo schema del contratto di servizio per il trattamento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati presso la Sicula Trasporti S.p.A. con sede legale in Via Antonino Longo n. 34 , Catania e che era già stato preso impegno per la Ditta Trapani Sevizi , con determinazione n. 298 utc/ 708 Gen. del 22.12.2023 impegnando la somma di € 7.900,00 dal 01.01.2024 al 30.06.2024 al capitolo 109503011 imp. 11/2023 del bilancio 2023/2025 annualità 2024;

ACCERTATA la competenza della Giunta Comunale in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi del vigente Regolamento Comunale di Contabilità e dell'art. 48 del D.lgs. 267/2000;

ATTESO che ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente/Provvedimenti";

VISTI:

- Il DLgs. 267/2000
- Lo Statuto Comunale;
- L'O.R.EE.LL. vigente nella regione Sicilia;

Tutto ciò premesso

PROPONE

1. DI RICHIAMARE la premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. DI APPROVARE lo schema del contratto di servizio che si allega alla presente per il trattamento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati presso l'impianto Sicula Trasporti S.p.A. con sede legale in via Antonino Longo n. 34 , Catania;

DARE ATTO che:

- le somme per il servizio di cui sopra sono state assegnate con delibera di Giunta C.le n. 191 del 11.12.2023;

- la somma di € **5.343,35** IVA compresa al 10% dal mese di febbraio al 30.06.2024 , per servizio trattamento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati codice CER 20.03.01 presso l'impianto Sicula Trasporti con sede legale in via Antonino Longo n. 34, trova copertura per l'anno 2024 nelle more della redazione del nuovo PEF con imputazione al capitolo 109503011 imp. 11/2023 del bilancio autorizzatorio 2024;

5. DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore Tecnico a porre in essere tutti gli adempimenti successivi e consequenziali.

6. DI TRASMETTERE copia della presente agli uffici di Ragioneria e Segreteria per i provvedimenti di competenza.

7. DI DICHIARARE, stante l'urgenza la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.12 comma 2 della L.R. 44/1991.


IL PROPONENTE

In ordine alla superiore proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 vengono espressi i relativi pareri come appresso:

IL RESPONSABILE del servizio interessato – per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: **FAVOREVOLE.**

Data 26/02/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Giuseppa Cavola

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA – per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: **FAVOREVOLE** e dichiara di aver annotato l'impegno di spesa al cap. 10950301 del Bilancio che presenta al momento la disponibilità.

Data 26/02/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Inoltre, **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO** in forma dell'art. 55 della Legge 08.05.1990, n. 142 recepito dall'art. 1 comma I°, lettera i) della L. n. 48/1991, n. 48,

ATTESTA

La copertura finanziaria al cap. 10950301 essendo valido ed effettivo l'equilibrio finanziario fra entrate in atto accertate ed uscite in atto accertate ed uscite in atto impegnate. L'impegno di spesa in via di formale è stato annotato nel mastro di contabilità come da dichiarazione dell'Ufficio Ragioneria.

Data 25/02/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione e soprariportata;
VISTI i pareri acquisiti ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/90, recepito dalla L.r. 48/91 e s.m.i.;
CONSIDERATO CHE NULLA OSTA PER L'APPROVAZIONE.
VISTA La Legge 142/90 recepita nella Regione Siciliana con L.R. 48/91;
RITENUTO di dover approvare e fare propria la proposta di deliberazione di cui prima;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di Legge nel presente dispositivo.

Successivamente stante l'urgenza di provvedere la Giunta Comunale ad unanimità di voti

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.12 della L.R. 44/91

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

L'ASSESSORE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Francesco Bupuplio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno 27-2-24 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

S.Salvatore di Fitalia, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

ESEGUIBILITA' - ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata **immediatamente eseguibile** dall'Organo deliberante.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Francesco Bupuplio

- La presente deliberazione è diventata esecutiva dal _____ in quanto:

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

S.Salvatore di Fitalia, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

<p>E' copia conforme all'originale, li</p> <p>Il Segretario Comunale</p> <p>.....</p>	<p>La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio.</p> <p>.....</p> <p>Li</p> <p>Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria</p> <p>.....</p>
--	--

In esecuzione della presente deliberazione sono stati emessi i seguenti mandati:

N. del di Euro N. del di Euro...
.....
..... **Il** **Ragioniere**